

Spett.le  
**Arpae-SAC Ferrara**  
**Unità Autorizzazioni complesse ed Energia**

PEC: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

p.c.

**Regione Emilia-Romagna**

**Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni**

PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c.:

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**

**Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore**

PEC:  
[protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)

**OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG LAGO SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW”, situato nel comune di Argenta (FE) (il “Progetto”).**

**Proponente: EG Lago S.r.l**

**Riscontro alle osservazioni del 6 maggio u.s. a firma dell'Avv. Michele Greco**

Spett.le Ente,

in riferimento alla Vostra comunicazione del 08/05/2025 mezzo PEC, la EG Lago s.r.l. (di seguito la “**Società**”), con sede legale in Milano, Via dei Pellegrini 12 (C.F. e P.IVA 12084550966) in persona del procuratore speciale, Dott. Alessandro Ceschiat, ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti in merito alle osservazioni (le “**Osservazioni**”) espresse dai Signori Andrea Panizza, Gessica Gonzato, Lara Ferruzzi, Francesco Forti, Massimo Fabbri, Sergio Coatti, Edy Marchi, per tramite di legale di fiducia Avv. Michele Greco, giunte *in extremis*, circa l'asserito mancato rispetto dei requisiti per l'agrivoltaico nel progetto in esame.

## **1. Inquadramento del progetto agrivoltaico e applicabilità del D.L. n. 63/2024.**

**1.1** Secondo la prospettazione offerta nelle Osservazioni, la scrivente società ha dovuto modificare il proprio progetto, originariamente previsto come fotovoltaico a terra, in agrivoltaico avanzato per due motivi:

- i. al fine di evitare l'applicazione dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021, come introdotto con l'art. 5 del D.L. n. 63/2024 (conv. con modificazione con L. n. 101/2024), che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater);
- ii. al fine di ottemperare alle previsioni del punto 1 lettera c) punto 2.2 della DAL n. 125/2023 della Regione Emilia-Romagna, in quanto l'area agricola di progetto è stata interessata da una coltivazione certificata negli ultimi 3 anni.

Ebbene, mentre questo secondo aspetto rappresenta l'unico vero motivo per il quale il progetto è stato integrato, come peraltro esplicitato con la nota del 27.09.2024, il primo motivo non risulta affatto applicabile al caso di specie.

Infatti, l'impianto in parola è un agrivoltaico avanzato e, quindi, (per definizione) con moduli non collocati a terra. Pertanto, esso non è soggetto ai limiti di cui all'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021 e qualunque riferimento contenuto nelle Osservazioni al fatto che sia necessario che il progetto agrivoltaico in parola debba rispettare tutti i requisiti da "A" ad "E" delle Linee Guida del MASE sull'Agrivoltaico è dunque completamente destituito di fondamento. Infatti, diversamente da quanto previsto per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola, gli agrivoltaici avanzati non devono in alcun modo essere necessariamente progetti attuativi delle misure di investimento PNRR, ovvero progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi PNRR.

## **2. Sulla presunta carenza dei requisiti soggettivi**

Quanto sopra premesso, si evidenzia che risultano essere destituite di fondamento anche tutte quelle osservazioni che riguardano l'asserita carenza dei requisiti soggettivi da parte della scrivente rispetto al progetto agrivoltaico in oggetto.

Infatti, gli esponenti asseriscono che la scrivente non presenterebbe le caratteristiche delineate dalla Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici dettata dal ministero, in quanto non classificata come impresa agricola, né come Associazione Temporanea di Imprese (ATI).

In verità, però dalla lettura delle Linee Guida, ben diversamente rispetto a quanto sostenuto dagli esponenti, emerge chiaramente come la carenza del requisito soggettivo in contestazione in alcun modo condurrebbe all'inammissibilità del Progetto, dal punto di vista della valutazione dei suoi impatti ambientali, oltretutto ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del medesimo.

Appare, infatti, opportuno chiarire come le Linee Guida descrivano le caratteristiche soggettive relative al proponente non al fine di identificare requisiti indispensabili ai fini della qualificazione di un progetto come "agrivoltaico" (e pertanto, per la sua positiva valutazione e autorizzazione), bensì – ed unicamente – al fine di identificare dei fattori premiali per il

riconoscimento di eventuali misure incentivanti, rese disponibili per tale tipologia di impianti da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE.

E' il caso, ad esempio, delle misure previste dal DM Agrivoltaico (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, entrato in vigore il 14 febbraio 2024), il quale promuove i sistemi agrivoltaici sperimentali con contributi a fondo perduto e tariffe incentivanti, finanziati dal PNRR. E persino nelle regole operative per partecipare alle relative procedure di selezione, è ben specificato che il titolo autorizzativo deve essere del produttore di energia ed è sufficiente il mero impegno a costituire l'ATI. Quindi l'ATI non è requisito neanche ai fini della partecipazione alla procedure di selezione per gli investimenti PNRR.

Non è questa, quindi, la sede appropriata per la valutazione (o contestazione) circa la sussistenza di requisiti ulteriori – quale quello soggettivo – eventualmente necessario ai fini incentivanti.

Ed è altresì evidente, dunque, come la carenza del requisito soggettivo in contestazione in alcun modo condurrebbe all'inammissibilità del Progetto, dal punto di vista della valutazione dei suoi impatti ambientali, oltretutto ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del medesimo.

### **3. Sulla presunta carenza dei requisiti oggettivi**

#### *Requisito A*

In merito al paragrafo 2.3 delle Linee Guida e al requisito A.1, si precisa quanto segue:

- Superficie destinata all'attività agricola: il progetto rispetta i principi della continuità agricola. Sebbene EG Lago non sia un'azienda agricola, l'accordo di cooperazione con Solterre garantisce che le aree destinate all'uso agricolo saranno effettivamente coltivate da quest'ultimo, senza interrompere l'attività agricola sul terreno, come specificato nell'art. 2.1 dell'accordo.
- Requisito A.1 e continuità agricola: la contestazione sollevata riguardo al requisito A.1 è non pertinente, poiché il progetto non interrompe l'attività agricola ma, al contrario, la integra con un impianto agrivoltaico che preserva la continuità produttiva. La gestione agricola è garantita da Solterre, con produzioni agricole che rispetteranno le Buone Pratiche Agricole (BPA) e contribuiranno alla sostenibilità complessiva del progetto agrivoltaico.

Non solo, il contratto di cooperazione agricola con il partner agricolo del proponente prevede specifiche clausole volte a blindare la continuità agricola e segnatamente:

- i. una durata del contratto pari alla vita utile del progetto agrivoltaico;
- ii. un ampio preavviso, in caso di recesso, pari a 6 mesi;
- iii. l'obbligo per il partner agricolo di proseguire comunque nella conduzione agricola delle aree di progetto, anche qualora EG Lago non avrà individuato, nel corso dei sei mesi di preavviso, un nuovo operatore agricolo.

Pertanto, si ritiene che la società EG Lago abbia assunto impegni e oneri tali da garantire la continuità agricola e il pieno soddisfacimento del requisito in questione.

### *Requisito B*

La discontinuità rilevata nell'indirizzo produttivo è intenzionale. Infatti, come correttamente citato nelle memorie, il requisito B1.b) – mantenimento dell'indirizzo produttivo – è verificato anche in caso di passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.

Il passaggio di conduzione dall'azienda agricola Manca Francesco ad un'altra azienda agricola non può essere configurato come interruzione della continuità dell'attività agricola, essendo questa slegata dal conduttore effettivo. Sarebbe anche difficile pensare che nell'arco dei 30 anni di durata dell'impianto agrivoltaico non vi possano essere cambi di conduzione, rispetto ai quali comunque EG Lago ha adottato contromisure contrattuali significative come quelle sopra descritte.

In merito al piano di coltivazione previsto, si precisa che, pur trattandosi di una proposta finalizzata alla dimostrazione della fattibilità tecnica, la rotazione dell'erba medica con una coltura orticola andrebbe considerata a puro titolo di esempio e non di schema fisso che dovrà necessariamente replicarsi per tutta la durata di vita dell'impianto. Per dare una impostazione più realistica sarebbe stato effettivamente più corretto inserire la coltura orticola in tutti i cinque anni per un quinto della superficie, lasciando la restante superficie all'erba medica. Il risultato finale però non sarebbe cambiato, rimanendo invariata la produzione standard media annua.

Si evidenzia, peraltro, che non è possibile escludere in questa fase il ricorso ad altre colture che si riveleranno con il tempo, l'esperienza e l'evoluzione tecnica, più adatte al settore agrivoltaico.

Riguardo all'affermazione circa l'assenza nella zona in esame di colture orticole a foglia, ci si limita a rimandare alle statistiche ufficiali che, per la Provincia di Ferrara, hanno censito nel 2023 217 ettari di spinacio, 182 ettari di radicchio o cicoria in piena aria.

Relativamente alle osservazioni sull'ombreggiamento presente in un impianto agrivoltaico si ritiene non corretta l'affermazione secondo la quale le colture orticole richiederebbero una esposizione diretta al sole. La questione non sta in questi termini e richiederebbe una trattazione molto più approfondita. In questa sede ci limitiamo a segnalare che, in molti casi (la pratica dell'ombreggiamento è diffusa nell'orticoltura in serra), oltre a non causare perdite produttive, il parziale ombreggiamento nel periodo più caldo dell'anno è utile per ridurre l'evapotraspirazione delle piante riducendo i fenomeni di stress idrico e di conseguenza il fabbisogno irriguo.

Rimanendo in tema di fabbisogno idrico, si precisa che le esigenze irrigue delle colture orticole non sono necessariamente maggiori rispetto a quelle di altre colture. Ad esempio, la lattuga necessita di 250-400 mm di acqua, la barbabietola da zucchero di 500-700, la soia di 450-700. La possibilità che hanno molte colture orticole, anche grazie alla loro maggiore redditività, di essere irrigate con sistemi fissi a goccia, permette di ridurre molto i consumi idrici rendendole più efficaci nel risparmio idrico.

#### *Requisito D*

Si ritiene che, diversamente da quanto affermato nelle memorie dello Studio Greco, il requisito D risulti rispettato in quanto nella relazione agronomica sono stati elencati gli accorgimenti che consentiranno il monitoraggio dei parametri indicati dalle linee guida: risparmio idrico, mediante la programmazione irrigua sulla base delle previsioni meteorologiche e la registrazione degli apporti; produttività agricola, tramite la registrazione e l'analisi delle rese alla raccolta; la continuità dell'attività agricola, mediante la registrazione dei piani colturali annuali registrati nel sistema informativo regionale di Agrea.

La contestazione del piano colturale proposto come causa certa di aumento del consumo idrico non è provata in alcun modo né supportata da dati. Si fonda inoltre sull'affermazione, palesemente infondata, che le coltivazioni effettuate nel precedente quinquennio (frumento, soia e barbabietola) siano state sostenute unicamente dall'“irrigazione atmosferica”. La cosa, se può essere vera per il frumento, non può certamente esserlo per la soia e la barbabietola da zucchero, colture a ciclo primaverile-estivo.

Errata è inoltre l'affermazione riguardo al fatto che la relazione agronomica abbia proposto colture come il cetriolo, le melanzane, le zucchine. Le colture orticole analizzate in relazione sono state infatti quelle individuabili nella categoria degli ortaggi a foglia da taglio, quali ad esempio lattuga, spinacio, rucola, valeriana, basilico.

#### *Requisito E*

Diversamente da quanto osservato dagli esponenti, il requisito E non è stato ignorato, ma come chiarito dalle richiamate Linee Guida del MASE, il soddisfacimento di tale requisito è necessario ai soli fini dell'accesso ai contributi del PNRR (cfr. paragrafo 2.2 delle Linee Guida). Ne deriva che non è un requisito da soddisfare ai fini autorizzativi o della valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

### **4. Sul programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola**

In relazione a tale punti gli esponenti osservano che nella dichiarazione sul programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) risulta che il soggetto che beneficerà dell'aumento della redditività dovuta alla coltivazione è il partner agricolo e non il produttore di energia.

Tale osservazione, si pone, però, totalmente in contraddizione con quanto esposto poche pagine prima. Infatti, gli esponenti lamentano contemporaneamente la presunta marginalità dell'attività agricola e del ruolo del partner agricolo Solterre nel progetto agrivoltaico in parola e, allo stesso tempo, il fatto che EG Lago S.r.l. abbia individuato un ruolo centrale per il proprio partner agricolo, tale da riconoscere in capo allo stesso addirittura il beneficio derivante dall'aumento della redditività netta dei terreni.

Già da questa evidente contraddizione emerge il carattere pretestuoso delle osservazioni, sul punto.

Ma v' è di più:

- quanto alla distanza dell'impianto in progetto dai terreni attualmente condotti da Solterre: oltre a non essere stato redatto un vero e proprio PRA, nel nostro caso abbiamo a che fare con un impianto che verrà realizzato all'interno dei terreni che Solterre ha preso in gestione mediante l'accordo di cooperazione. La contestazione si ritiene pertanto non pertinente;
- quanto ai costi di produzione delle colture: si è ben consci del fatto che questi saranno maggiori in un campo agrivoltaico rispetto al pieno campo. È per tale ragione che si è ritenuto di puntare su produzioni standard post-intervento molto maggiori rispetto a quelle ante-intervento: sarà in questo modo possibile assorbire i maggiori costi produttivi dovuti all'assetto agrivoltaico.

\*\*\*

Chiarito quanto sopra, confidiamo nella positiva definizione del procedimento amministrativo in oggetto, nella convinzione che il progetto proposto rappresenti un'opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio di Argenta.

Cordialmente.

EG Lago S.r.l.